PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI

Legge regionale 16 marzo 1982, n. 9.

Interpretazione autentica del disposto di cui alla lettera f) del n. 7 della tariffa allegata alla legge regionale 8 maggio 1980, n. 50.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Articolo unico

Le autorizzazioni previste per «esercizi di affittacamere» di cui alla lettera f) del numero d'ordine 7 della tariffa allegata alla legge regionale 8 maggio 1980, n. 50, si intendono assoggettabili singolarmente a tassazione anche se rilasciate con un unico atto formale.

Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i titolari degli esercizi di affittacamere sono tenuti a provvedere ai conseguenti versamenti, in applicazione della interpretazione autentica di cui al precedente comma.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione del Veneto.

Venezia, 16 marzo 1982

Bernini